

COMUNE DI MODICA

Costituzione di una società mista multiservizi

* * * * *

Allegato 1

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione.

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "... " s.p.a.

Art. 2 - Sede.

2.1 La società ha sede legale in Modica, via _____, n. _____.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede in altro luogo all'interno del territorio del Comune di Modica e può istituire o sopprimere sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile in qualsiasi altra parte del territorio dell'Unione Europea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire ovunque filiali, agenzie, uffici, magazzini e depositi.

2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Durata.

3.1 La durata della società è fissata al 31.12.2052 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto.

4.1 La società ha per oggetto, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, attività inerenti e connesse a:

- servizi in favore di terzi, pubblici e privati, quali, a titolo meramente esemplificativo, pulizia, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche nelle forme del *global service* e/o del *facility management*, nonché tutto quanto attiene la realizzazione, la manutenzione e la gestione di immobili, locali, impianti e stabilimenti pubblici e/o privati;

- pulizia e protezione delle facciate esterne di monumenti e palazzi, ivi compresa rimozione di affissioni abusive e cancellazione scritte; disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, autospurgo, disostruzione, sanificazione, civile e industriale, di aree scoperte, locali, impianti, anche ospedalieri, immobili di

ogni genere; pulizia e manutenzione di spiagge; realizzazione e manutenzione di aree a verde;

- costruzione e manutenzione pavimentazioni stradali e con materiali speciali; realizzazione e manutenzione reti idriche, fognature, impianti d'irrigazione; realizzazione e manutenzione segnaletica e illuminazione stradali, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

- altri servizi di interesse pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività ausiliarie dei servizi scolastici e supporti logistici compreso il trasporto degli alunni; ristorazione; realizzazione e gestione di parcheggi e autorimesse; servizi di rimozione; promozione, realizzazione e gestione di strutture, impianti, eventi e istituzioni culturali, turistiche, teatrali, ricreative o sportive; servizi cimiteriali, trasporti funebri, lampade votive, cremazione e onoranze funebri; attività di gestione amministrativa, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva di tributi e importi di qualsiasi natura, anche in relazione ai servizi erogati;

- attività di promozione dello sviluppo, anche attraverso la promozione e/o la gestione di strumenti di programmazione negoziata; attività di *marketing* territoriale; di promozione, gestione e realizzazione di iniziative e/o progetti comunitari; di diffusione e formazione della cultura dello sviluppo e dell'impresa;

- gestione di servizi (amministrativi, commerciali e *marketing*, generali) e di processi di lavoro in *outsourcing*;

- sviluppo e gestione di progetti integrati di imprenditoria e inserimento lavorativo; di progetti di formazione professionale; di progetti integrati di comunicazione, anche istituzionale;

- attività di relazioni pubbliche; servizi di ufficio stampa; progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; produzione di strumenti editoriali, audiovisivi e multimediali; ideazione e gestione di servizi *on* e *off line*; *desktop publishing* e *desktop presentation*; organizzazione di eventi, fiere, seminari, convegni e *work-shop* per conto di soggetti pubblici e privati;

- servizi telematici e informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali.

4.2 La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di ricerca, di studio, di consulenza, di assistenza e servizi.

4.3 Per il conseguimento degli scopi sociali, la società può compiere, nei limiti consentiti dalla legge, tutte le attività necessarie o comunque utili, e in particolare:

- procedere all'acquisizione, alla concessione e allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, banche dati o altri diritti di proprietà intellettuale;
- assumere partecipazioni, sia di maggioranza che di minoranza, in altre società, costituite o costituende, o stipulare con altre società accordi di cooperazione o cointeressenza;
- stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti, Enti di Ricerca, Consorzi ed Enti *non-profit*;
- partecipare, anche in associazione temporanea e/o raggruppamento con altre imprese, a gare pubbliche e trattative private;
- assumere appalti da committenti pubblici o privati;
- progettare e gestire iniziative comunitarie;
- gestire fondi comunitari;
- prendere o dare in locazione o affitto, acquistare, vendere, conferire in società, costituire in garanzia terreni, fabbricati o aziende;
- contrarre mutui, anche ipotecari;
- stipulare contratti passivi di *leasing*, mobiliare o immobiliare;
- compiere operazioni bancarie passive di qualsiasi genere;
- rilasciare o girare cambiali;
- costituire garanzie reali di qualsiasi genere;
- prestare fidejussioni;
- concedere sponsorizzazioni;
- avvalersi di tutte le agevolazioni previste da norme nazionali, regionali o comunitarie e chiedere contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, garanzie pubbliche e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale Sociale.

5.1 Il capitale sociale è di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), suddiviso in n. 10000 (diecimila) azioni nominative di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna.

5.2 Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 c.c. e agli effetti di quanto all'art. 2349 c.c.

5.4 Per eventuali esigenze finanziarie la Società, a seguito di delibera di assemblea ordinaria o semplicemente previa richiesta del consiglio d'amministrazione, può assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia. Tali finanziamenti potranno essere fruttiferi e non, ma in assenza di apposita delibera dell'assemblea ordinaria devono intendersi non produttivi di interessi.

Art. 6 - Obbligazioni.

6.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e le condizioni di collocamento nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 7 - Organi della Società.

7.1 Sono organi della Società:

- (a) l'Assemblea dei Soci;
- (b) il Consiglio di Amministrazione;
- (c) il Collegio Sindacale.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci.

8.1 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione. La riunione può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché specificato nell'avviso di convocazione e rientrante nel territorio della Provincia di Ragusa.

8.2 L'assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera su tutti gli atti previsti dalle legge o dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, n. 4, c.c., delibera la partecipazione a società o ad altre organizzazioni costituite o costituende, eventualmente anche mediante conferimenti in denaro o in natura, oltre il limite del 10% del capitale della singola società partecipata.

8.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se ricorrono particolari esigenze, entro sei mesi. L'assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi in cui ciò è imposto dalla legge, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

8.4 Il consiglio deve, inoltre, convocare senza indugio l'assemblea quando ne sia fatta domanda, con la precisa indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

8.5 Le assemblee sono convocate mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni liberi prima dell'adunanza, di un avviso contenente l'ordine del giorno. L'avviso può contenere la fissazione di una seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

8.6 Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, agli azionisti iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci.

8.7 In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci.

Art. 9 - Modalità di intervento.

9.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno depositato i titoli azionari, almeno cinque giorni prima della data della riunione, presso la sede della società o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

9.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società.

9.3 La regolarità degli interventi e delle deleghe è accertata dal presidente.

Art. 10 - Presidenza e deliberazioni.

10.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, o dall'amministratore delegato o dall'amministratore più anziano. In caso di mancanza di tutti gli amministratori, l'assemblea è presieduta da altra persona, designata dagli intervenuti.

10.2 Il presidente, prima di dare inizio ai lavori, nomina un segretario e, in caso di necessità, anche due scrutatori, scelti fra gli azionisti o i sindaci.

10.3 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni intervenute in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

10.4 L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

10.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, che dovrà dare conto sinteticamente della discussione svolta e dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, ovvero dal notaio verbalizzante.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione.

11.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori, che può variare da un minimo di tre a un massimo di sette, compreso il presidente, secondo la determinazione dell'assemblea.

11.2 I membri del consiglio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.3 Ai fini della nomina degli amministratori, ogni azione dà diritto a designare un unico consigliere. Saranno eletti coloro che avranno riportato più voti; a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Al Comune di Modica è comunque riservata la facoltà di nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, ai sensi dell'art. 2458 c.c.

11.4 Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato e può altresì nominare un vicepresidente.

11.5 Il primo consiglio di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.

11.6 Possono essere nominati amministratori esclusivamente persone che possiedano specifici criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

11.7 In particolare, le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

11.8 Le medesime cariche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dalla lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

11.9 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

11.10 Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall'incarico.

11.11 Ferme restando le superiori cause di ineleggibilità, gli amministratori dovranno essere scelti fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese pubbliche e/o private; (b) attività professionali che prevedano l'iscrizione ad albi; (c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o tecniche; (d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni; (e) attività tecnico-professionale altamente qualificata, autonoma o dipendente, in settori di specifico interesse della Società.

11.12 Il presidente dovrà essere scelto fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio delle attività o delle funzioni di cui al superiore punto 11.11.

Art. 12 - Convocazione e riunione del Consiglio.

12.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta il collegio sindacale o almeno due consiglieri.

12.2 La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ed anticipata mediante *fax* o altro mezzo di comunicazione rapida di uso corrente. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta soltanto a mezzo *fax* o altro mezzo di comunicazione rapida di uso corrente, inviato al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

12.3 L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

12.4 Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri. Di ogni riunione è steso un verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle adunanze.

12.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

12.6 In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

Art. 13 - Poteri.

13.1 Il consiglio di amministrazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale per la gestione ordinaria o straordinaria della società, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, sono riservati all'assemblea. Il consiglio ha pertanto facoltà, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo, di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari o immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; compiere operazioni bancarie o finanziarie di qualsiasi tipo; consentire cancellazioni di ipoteche; agire o resistere in giudizio in ogni sede e grado, e compiere qualsiasi altro atto utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

13.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni al presidente e all'amministratore delegato, determinando i limiti della delega. Il consiglio può nominare un direttore generale e/o uno o più procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

13.3 Ai consiglieri di amministrazione spetta in ogni caso, oltre al rimborso della spese documentate sostenute in ragione della carica, un compenso fisso annuo, determinato dall'assemblea contestualmente

16.2 La società incaricata della certificazione dei bilanci è designata dall'assemblea ordinaria dei soci per la durata di un triennio.

16.3 L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

16.4 Il corrispettivo spettante alla società di revisione è determinato, per l'intero triennio, dall'assemblea ordinaria in uno all'atto di nomina.

16.5 L'assemblea ordinaria può revocare l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società.

16.6 La relazione di certificazione deve essere depositata presso la sede sociale e messa a disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

Art. 17 – Esercizi sociali.

17.1 Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e corredato da una relazione sullo stato della gestione, nel pieno rispetto della disposizioni contenute nella sezione IX del capo V del libro V del codice civile.

Art. 18 – Utili.

18.1 Gli utili sono così destinati:

- (a) il 5% (cinquepercento) a riserva legale fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto del capitale sociale;
- (b) il 15% (quindicipercento) a riserva statutaria;
- (c) il rimanente è distribuito ai soci, salvo diversa disposizione di legge o deliberazione dell'assemblea.

18.2 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare che quote di utile siano ripartite agli amministratori o ai dipendenti della società, sulla base di criteri equi e non discriminatori, di volta in volta determinati dalla stessa assemblea.

18.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso gli uffici della società o per tramite di aziende di credito, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

18.4 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dalla data in cui la somma è divenuta esigibile sono acquisiti al patrimonio della società.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione.

19.1 La società si scioglie nei casi previsti dal codice civile.

19.2 In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone eventuali regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e i poteri dei singoli liquidatori, nonché i relativi compensi.

TITOLO VIII
FORO COMPETENTE E NORMA FINALE

Art. 20 - Il Foro competente.

20.1 Per ogni controversia che possa insorgere fra la società e i soci, ovvero fra la società e singoli componenti di organi sociali, è competente esclusivamente il foro di Modica.

Art. 21 - Norma finale.

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.